

## L'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

riunito in Assemblea il giorno 27 febbraio 2015, in ordine allo schema di D.M. riguardante i requisiti necessari per la continuità professionale

### *premess*

che l'art. 21 della L. 247/12, ove stabilisce che la permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, tutela principalmente l'interesse pubblico a che, successivamente alla fase di iscrizione, l'avvocato mantenga la capacità professionale idonea a garantire la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini;

### *esaminato*

lo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

### *rileva*

che lo stesso da un lato, appare inadeguato alla tutela degli interessi primari garantiti dall'art. 21 della L. 247/12 e indirizzato, piuttosto, a finalità deflattive fondate su riferimenti reddituali espressamente esclusi dalla norma di legge e dall'altro, si pone in contrasto con il dettato di cui all'art. 21, co. 1, della L. 247/12, che demanda all'adozione di apposito Regolamento esclusivamente la determinazione delle "modalità di accertamento dell'esercizio continuativo, effettivo, abituale e prevalente della professione" e non anche l'individuazione di altri requisiti tassativi;

### *ritenuto*

che i requisiti individuati nel Regolamento siano da considerare una **presunzione** dello svolgimento effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, ma che non si debba escludere che detto svolgimento possa essere diversamente provato caso per caso, non essendo gli stessi elementi sufficienti e necessari per individuare la effettività, continuità, abitualità e prevalenza;

### *chiede*

- di modificare l'art. 2, comma 2, del Regolamento sopprimendo "*la professione forense è esercitata...OMISSIS*" ed inserendo "*la professione forense si presume esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente*";
- di eliminare i punti g) ed h) dell'art. 2, comma 2, in quanto sottendono un riferimento al reddito professionale espressamente vietato dall'art. 21, comma 1, L. 247/12.

Conseguentemente,

*chiede*

di modificare totalmente il comma 3 dell'art. 2 del Regolamento, sostituendolo col seguente: “*La ricorrenza congiunta dei requisiti indicati nel comma 2 costituisce presunzione dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. In ogni caso all'avvocato è consentito dimostrare l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente con ogni altra modalità.*”

L'Oua ritiene comunque che si possa far riferimento anche ai requisiti ricavabili dall'art. 18 della L. 247/12, tra le ulteriori modalità di accertamento dell'esercizio professionale.

Inoltre, per quanto attiene all'art. 2, comma 4,

*evidenzia*

un evidente refuso nella parte in cui si legge “*l'obbligo di cui al comma 2 lettera g) decorre...*” che va evidentemente sostituito da “*l'obbligo di cui al comma 2 lettera f) decorre...*”.

Infine, per quanto riguarda il successivo art. 4,

*chiede*

che venga modificato con l'eliminazione delle lettere g) ed h) richiamate al comma 1 mentre, per quanto riguarda il comma 2,

*rileva*

che, mentre dal tenore letterale del regolamento si desume la automatica nuova iscrizione decorso il termine di 12 mesi dalla cancellazione, nella Relazione illustrativa si giustifica, in modo illogico e contraddittorio, tale decorrenza temporale come “*minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti.*”

Il Segretario

- Avv. Stefano Radicioni -

Il Presidente

- Avv. Mirella Casiello -

Roma, 27 febbraio 2015